

Convegno a Roma
Cessione d'azienda, irrilevanza
Iva se l'attività prosegue —p.40

Cessione d'azienda, niente Iva se l'attività prosegue

Imposte

Alla Sapienza di Roma confronto sulla direttiva Iva e sulla giurisprudenza Ue

Attestare la prosecuzione dell'attività non impone al cessionario di continuarla

Benedetto Santacroce

La cessione d'azienda e la sua irrilevanza Iva devono essere considerate nell'attitudine dei beni ceduti di proseguire la precedente attività e non anche di iniziare una nuova attività. Questo principio che scaturisce dall'assetto della direttiva Iva e della giurisprudenza unionale è stato uno dei punti affrontati nel convegno «La direttiva Iva: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio», che si è tenuto ieri all'università La Sapienza di Roma.

Il dibattito sull'argomento ha evidenziato quanto possa essere complesso identificare, dinanzi a una universalità di beni che si trasferiscono da un imprenditore a un altro, la presenza di tutti gli elementi che consentano alle parti di comprendere se sia necessario applicare o meno l'Iva sulla specifica transazione.

Le difficoltà non scaturiscono solo dalla definizione che il nostro legislatore dà alla nozione di azienda o ramo d'azienda, ma anche dal tipo di beni ceduti, dalla localizzazione degli stessi e dall'esistenza o meno di un obbligo di un loro trasferimento.

Tutti questi profili sono stati oggetto, nel tempo, di numerose pronunce dell'amministrazione finanziaria e della giurisprudenza di legittimità nazionale e unionale. Lo sforzo, però, di identificare esattamente quale sia l'operazione posta in essere ha per l'Italia un interesse

in più, rispetto agli altri Stati membri, perché l'irrilevanza Iva della transazione si porta dietro l'applicabilità dell'imposta di registro (principio di alternatività) con effetti finanziari ed economici sia per lo Stato sia per il contribuente.

Tornando ora alla problematica inizialmente citata, in cui la cessione di un complesso di beni si configura come irrilevante ai fini Iva non tanto in quanto la cessione degli stessi consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività economica svolta dal cedente ma addirittura l'inizio di una nuova attività, si deve evidenziare che amplierebbe oltremodo il perimetro dell'articolo 19 della direttiva Iva.

La disposizione, infatti, condiziona la sua operatività al fatto che il «beneficiario dell'operazione succeda al cedente». In questi termini la norma unionale implica uno schema di sostituzione soggettiva che non pare logicamente compatibile con una situazione nella quale ciò in cui si dovrebbe succedere non ha ancora avuto inizio.

Inoltre, accettare che, ad esempio, la cessione d'azienda o di ramo d'azienda si realizzi anche nel caso in cui l'acquirente, dopo aver comprato il complesso dei beni, inizi una nuova attività imprenditoriale tramite una specifica integrazione dei beni acquisiti (di per sé insufficienti a proseguire l'attività del cedente) concederebbe eccessivi margini di discrezionalità interpretativa in sede di controllo fiscale.

Quindi, per avere una cessione d'azienda o di un ramo d'azienda (o come definito a livello unionale di un'universalità di beni) del tutto irrilevante Iva è necessario che i beni ceduti consentano sempre la possibilità al cessionario di proseguire l'attività imprenditoriale posta in essere prima della vendita da parte del cedente.

Questo principio comporta anche che questa valutazione venga realiz-

zata ex ante e, al contrario, non implica di per sé che il cessionario, successivamente, continui effettivamente l'attività del cedente.

In effetti, un aspetto controverso sollevato dalla Corte di giustizia Ue, nella sentenza relativa alla causa C-497/01, riguarda la rilevanza, ai fini Iva, dell'intenzione dell'acquirente di gestire l'attività e dell'impossibilità di applicazione dell'articolo 19 della direttiva nel caso in cui l'acquirente acquisti i beni con la volontà di liquidarli immediatamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN GAZZETTA I NUOVI TESTI UNICI FISCALI APPLICABILI DAL 2026

Publicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale di ieri i tre nuovi testi unici fiscali, la cui predisposizione fa parte della delega fiscale. Si tratta, in particolare, del Dlgs 5 novembre 2024 n. 173 con il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; del Dlgs 5 novembre 2024 n. 174 con il Testo unico dei tributi erariali minori e il Dlgs 14 novembre 2024, n. 175 con il Testo unico della giustizia tributaria. Le norme dei tre testi unici sono applicabili dal 1° gennaio 2026.

IN SINTESI

Il requisito

Per una cessione d'azienda o di un ramo d'azienda che sia escluso dall'Iva, è necessario che i beni ceduti permettano sempre al cessionario di portare avanti l'attività imprenditoriale avviata anteriormente alla vendita da parte del cedente

